

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO [REDACTED]

Prima Sezione Civile

In persona del Giudice Unico [REDACTED]

nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. r.g. [REDACTED] promosso da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'Avv.to [REDACTED];

PARTE RICORRENTE

contro

[REDACTED], con il patrocinio dell'Avv.to [REDACTED];

PARTE CONVENUTA

Avente per oggetto: contratti bancari

sciogliendo la riserva che precede,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

- visto e richiamato integralmente il ricorso introduttivo con cui [REDACTED] ha citato in giudizio [REDACTED] esponendo: 1) di essere debitore di [REDACTED] per una somma di € [REDACTED] somma che provvedeva a saldare a mezzo bonifico on line tramite servizio di internet banking in data [REDACTED]; 2) che tale somma mai perveniva al creditore, poiché il bonifico risultava dirottato fraudolentemente a favore di un terzo sconosciuto; 3) che, nel giorno della scoperta del pagamento errato (ovvero il [REDACTED]), provvedeva a contattare la filiale bancaria per disconoscere il bonifico; 4) che [REDACTED] [REDACTED] riaccreditava la somma in data [REDACTED]; 5) che la medesima banca, tuttavia, in data [REDACTED] prelevava forzosamente quanto accreditato in precedenza; 6) di voler pertanto ottenere il rimborso della somma dalla convenuta, previa

dichiarazione della responsabilità di parte convenuta quale prestatrice del servizio di pagamento;

- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui la convenuta ██████████ ha chiesto il rigetto dell'avversaria domanda rappresentando: 1) la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente in quanto la somma oggetto del bonifico allo stato risulta sottoposta a sequestro penale giudiziario presso il conto corrente del terzo destinatario; 2) la correttezza dell'operazione di pagamento, dal momento che l'alterazione riguardava solamente il sistema informatico del cliente, vittima di un malware secondo lo schema del man in the middle o del man in the browser, e pertanto nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla Banca, il cui sistema informatico aveva infatti correttamente eseguito l'operazione ricevuta dal cliente, per quanto precedentemente modificata da un terzo;

RILEVATO

- che la causa giungeva a decisione nel corso della prima udienza;

RITENUTO

- che, la domanda rientra nell'ambito applicativo del procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702 bis e seguenti c.p.c.;
- che per la soluzione della presente controversia, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, è sufficiente un'istruzione sommaria;
- che la domanda di parte ricorrente non è fondata per i motivi di seguito espressi;
- che, in via preliminare, va peraltro detto che è infondata la tesi della banca convenuta circa la carenza di interesse ad agire della ██████████ in quanto con il sequestro giudiziario penale sul conto corrente destinatario del bonifico dirottato il denaro non è affatto rientrato nella disponibilità giuridica e materiale della ricorrente, unico evento idoneo a far venir meno l'interesse ad agire, né è certo che vi rientrerà, sicché al momento della presente decisione l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente;
- che, nel merito, va detto che nella fattispecie in esame parte ricorrente è stata certamente vittima di un'attività fraudolenta da parte di terzi che hanno manomesso, dirottandolo a favore di un altro destinatario, il bonifico che la ricorrente intendeva effettuare;
- che, in effetti, la truffa realizzata rientra nello schema del man in the middle o del man in the browser, secondo cui in buona sostanza: 1) il cliente ha effettuato una richiesta al server tramite il proprio browser; 2) il browser del cliente, infettato dal malware, ha riportato la

- richiesta in modo alterato al server della banca (nel caso specifico ha trasferito un nome del destinatario dell'operazione di bonifico ed il relativo IBAN differenti rispetto a quelli digitati dall'utente); 3) il browser del cliente, sempre soggetto all'infezione del malware, ha ottenuto la risposta dal server della Banca, ma riportandola in modo che il cliente non potesse percepire tale alterazione nella comunicazione;
- che, dunque, nel caso di specie la ricorrente intendeva effettuare un bonifico di un certo importo (cosa avvenuta), essendo la truffa di terzi intervenuta solamente nella modificazione del destinatario;
 - che la frode informatica, pertanto, è avvenuta esclusivamente sui macchinari di parte ricorrente, fatto processualmente pacifico in quanto non contestato dalla ██████████ sicché la responsabilità della convenuta deve essere valutata alla luce delle considerazioni in fatto che precedono;
 - che, quindi, va detto che la clausola di cui all'art. 6 del contratto stipulato dalle parti, invocato dalla banca convenuta per l'esenzione della responsabilità, è astrattamente applicabile in quanto non riguarda solamente il furto delle credenziali ma anche l'uso non autorizzato delle stesse, ipotesi sussistente nel caso in cui un terzo si sia intromesso nel meccanismo di pagamento dirottando su un altro conto il bonifico (circostanza che implica un uso non autorizzato delle credenziali, posto che esse in concreto sono state usate per modificare il beneficiario del bonifico);
 - che, pertanto, risulta applicabile la previsione di cui all'art. 6 del contratto in essere fra le parti secondo cui *"l'Utente assegnatario delle Credenziali deve immediatamente segnalare l'evento alla Banca con le modalità descritte nel Manuale Operativo chiedendone il blocco delle Credenziali; la segnalazione è opponibile alla Banca dal momento in cui essa comunica l'apposizione del blocco all'Utente. 2. Prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, le conseguenze derivanti dall'utilizzo indebito delle Credenziali sono integralmente a carico della Società"*;
 - che nella fattispecie in esame, quindi, la segnalazione del bonifico fraudolento è avvenuta solamente in data ██████████, ovvero 20 giorni dopo il bonifico contestato, impedendosi in tal modo alla convenuta di bloccare l'accredito sul conto del destinatario;
 - che, pertanto, alla luce di quanto precede la convenuta non può essere ritenuta responsabile posto il ritardo nella segnalazione rispetto alla possibilità di bloccare l'accredito (sotto questo profilo non rileva che il cliente potesse disconoscere il bonifico entro 13 mesi, ma il

Condanna [REDACTED]. a pagare a favore di [REDACTED]. le spese di lite, spese che si liquidano in € [REDACTED] a titolo di compenso, oltre contributo forfetario, Iva e Cpa come per legge e successive occorrenze.

Ordinanza provvisoriamente esecutiva *ex lege* (art. 702 ter c.p.c., sesto comma).

Così deciso in [REDACTED].

Si comunichi.

Il Giudice

[REDACTED]

- che, invece, la presunta conoscenza da parte della ██████████ dell'adulterazione del flusso dei dati non rileva in quanto tale conoscenza ha seguito e non preceduto il bonifico in questione, allorquando la convenuta ha fatto ulteriori controlli sui conti correnti di alcuni specifici clienti con nuovi software;
- che poi il malware risulti presente presso il sistema informatico della ricorrente è ulteriormente dimostrato dal fatto che un secondo dirottamento di un bonifico si è avuto nel mese di ██████████: in questo caso, tuttavia, il tempestivo disconoscimento da parte della ricorrente ha consentito il riaccredito della somma non essendo ancora stata accreditata sul conto del terzo beneficiario (doc. n. 10 di parte resistente);
- che la banca, pertanto, sulla scorta inoltre della decisione n. 2275/2019 del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario, ha dimostrato: 1) la corretta autenticazione ed esecuzione dell'operazione di pagamento (prova che è stata documentata e non contestata in seguito da parte ricorrente, come già detto poco sopra); 2) la colpa grave dell'utilizzatore dei servizi di pagamento, posto che la presenza di un malware unitamente al ritardo nella denuncia dei fatti integrano, ad avviso del Tribunale, gli estremi della colpa grave, con conseguente esonero di responsabilità in capo alla resistente;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede, la domanda della ricorrente deve essere rigettata, mentre la richiesta istruttoria formulata dalla stessa parte ricorrente con ricorso introduttivo non è ammissibile poiché vertente su circostanze non contestate o irrilevanti ai fini della decisione;
- che, infine, le spese di lite, così come liquidate in dispositivo ex Dm n. 55/2014, seguono la complessiva soccombenza di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c. (valore sino ad € ██████████), venendo quindi liquidate in conformità ai parametri medi, ad eccezione del parametro relativo alla fase decisoria, liquidato in misura pari ai minimi stante la modesta attività processuale ivi svolta, mentre nulla può essere liquidato per la fase istruttoria in quanto non espletata:

P.Q.M.

Il Tribunale ██████████,

in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,

ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,

Rigetta ogni domanda attorea.